

R.G. N. 2844/2018



IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione civile

Il Giudice designato dott.ssa Rossella Pezzella

nel procedimento cautelare iscritto al n. 2844/2018 r.g., vertente

tra

APPALTI S.R.L. in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Emilio Cancelli
-ricorrente -

e

S.P.A. in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'
-parte resistente-

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.8.2018 ha emesso la
seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Appalti s.r.l., in persona del legale
rappresentante Gargiulo Luca, ha dedotto che con nota del 13.3.2018, trasmessa
a mezzo posta, la Banca resistente la informava di aver segnalato il passaggio a
sofferenza della medesima società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, alla
Crif s.p.a. (Eurisc) e alla Experian – Cerved Information Service s.p.a.; che tale
segnalazione veniva effettuata in modo illegittimo stante l'omesso preavviso alla
società dell'iscrizione a sofferenza da parte di Banca previsto
dall'art. 125 comma 3 TUB, dall'art. 4 comma 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali – Codice di deontologia e di buona condotta per i
sistemi informativi gestiti da soggetti privati – e dalla Circolare 139/1991 della



Banca d'Italia; che l'illegittimità della segnalazione derivava, altresì, dal fatto che l'istituto di credito si limitava a verificare la situazione di inadempimento del debitore, senza tuttavia procedere ad una istruttoria, sulla scorta degli elementi oggettivi a sua disposizione, tesa a verificare la sussistenza di una situazione tale da mettere a rischio la riscossione del credito; che, ad ogni modo, la perizia allegata al ricorso mette in evidenza molteplici profili di nullità inficianti i rapporti bancari per cui è causa.

Sulla base di tali deduzioni il ricorrente, argomentando ampiamente in fatto e in diritto circa la sussistenza del fumus e del periculum, ha chiesto la immediata cancellazione da parte della _____ s.p.a. della segnalazione del passaggio a sofferenza della società _____ Appalti s.r.l. alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e alle banche dati detenute da Crif s.p.a. (Eurisc) e Experian – Cerved Information Service s.p.a., ovvero l'adozione da parte della banca resistente dei provvedimenti ritenuti opportuni da codesto Tribunale.

Si è costituita in giudizio la Banca _____ s.p.a., contestando analiticamente quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando, in particolare, che l'omesso preavviso della segnalazione in oggetto al debitore non ne rappresenta condizione di validità.

Alla prima udienza di comparizione delle parti del 8.8.2018 questo Giudice si è riservato di decidere.

Ciò posto, si ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento per i seguenti motivi in diritto e in fatto.

In ordine al fumus boni iuris, quale elemento costitutivo della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., nei limiti di una pur sommaria cognizione propria di questa sede, può ritenersi che in capo alle banche sussista l'obbligo di provvedere alla segnalazione alla Centrale dei Rischi del passaggio a sofferenza dei propri clienti solo previo avviso agli stessi, al fine di consentire loro la piena conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di una informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio, nonché la valutazione in ordine ad eventuali iniziative da assumere onde evitare la segnalazione, anche nell'ottica dell'obbligo di solidarietà tra le parti contrattuali.

Va, tuttavia, precisato che la fonte di tale obbligo non sembra potersi rinvenire, come dedotto da parte ricorrente, negli artt. 125 comma 3 TUB e 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali.



Innanzitutto, si rileva che la prima previsione normativa trova applicazione solo ove il cliente sia un consumatore, mentre nel caso che qui ci occupa, il conto corrente in oggetto sembra esser stato aperto dalla società ricorrente per lo svolgimento di un'attività imprenditoriale.

Poi, va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 4, comma 7 del Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, che impone alla banca un obbligo di preavviso nei confronti del cliente, non appare applicabile alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in ragione della natura pubblicistica dell'istituto, riguardando tale Codice solo le procedure di segnalazione in centrali rischi private (cfr. art. 6).

Quanto, invece, alle procedure di segnalazione in centrali rischi private, pure effettuate nel caso che qui ci occupa, si osserva che dopo le modifiche apportate dall'art. 40, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011 (c.d. decreto Salva Italia), il codice della privacy sembra costituire la fonte di un obbligo di preavviso valevole nei soli confronti delle persone fisiche.

Difatti, la novella introdotta con il decreto Salva Italia ha modificato significativamente alcune delle «Disposizioni generali» contenute nel codice della privacy, limitandone la complessiva portata applicativa ai trattamenti di dati riferibili a persone fisiche, in ossequio ad istanze di semplificazione degli oneri e degli adempimenti burocratici concernenti l'attività delle persone giuridiche. L'intervento di riforma emerge con particolare chiarezza dall'attuale formulazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), cod. privacy, che definisce il «dato personale» come «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale».

Orbene, si discute in dottrina e in giurisprudenza se tale riforma sia in grado di incidere, altresì, sulla valenza precettiva dell'art. 4, comma 7.

A sostegno della tesi positiva, stante l'attuale quadro normativo, si è ritenuto inapplicabile l'obbligo di preavviso della segnalazione alle persone giuridiche, imposto dal codice deontologico in attuazione del Codice della privacy, costituendo il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche il frutto di una inequivoca volontà di semplificazione in materia di privacy nei confronti delle imprese, concretatasi nella riduzione degli adempimenti amministrativi a loro carico e nell'alleggerimento della gestione dei rapporti commerciali tra



imprenditori (con conseguente liberalizzazione di utilizzo e cessione di elenchi di dati riferibili a società, enti e associazioni).

Tanto chiarito, si ritiene che la fonte dell'obbligo di preavviso in esame possa comunque essere rinvenuta nel cap. 2 sez. 2, paragrafo 1.5. della circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia e, in termini generali, negli obblighi di protezione, che, in virtù del principio di buona fede, sono idonei ad integrare il regolamento contrattuale, specie in presenza di rapporti negoziali caratterizzati da asimmetria informativa ed economica, come quelli di natura bancaria.

In particolare, come sottolineato dalla giurisprudenza di merito, qualora il cliente non sia un consumatore, l'obbligo di preavviso della banca sussiste nel caso in cui la segnalazione abbia riguardato crediti "a sofferenza" – quelli la cui riscossione sia cioè incerta, trovandosi il debitore in una situazione di insolvenza o in altra ad essa equiparabile – "in relazione ai quali la Banca deve compiere una valutazione discrezionale sulla complessiva situazione finanziaria del cliente, da effettuarsi sulla base degli elementi di fatto in suo possesso", come da Circolare n. 139/2011 (Tribunale di Belluno 12.3.2018; Tribunale di Lanciano 12.2.2018; Tribunale di Napoli Nord 16.4.2015; Tribunale di Salerno del 7.4.2015).

Ed è proprio da tale valutazione discrezionale, che la banca resistente nel caso che qui ci occupa era tenuta ad operare, che discende l'obbligo di preavviso nei confronti del cliente.

Senza trascurare che l'informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva anche in considerazione del fatto che la disposizione in esame chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Applicando tali principi al caso in esame, esclusa la natura di consumatore del cliente segnalato ed appurato che il credito oggetto di segnalazione fosse "a sofferenza", deve ritenersi che la banca fosse titolare di un obbligo informativo nei confronti del cliente.

Tuttavia, anche a non voler ritenere decisivo tale rilievo, si ritiene che la segnalazione in una centrale rischi senza alcun preavviso al cliente costituisca un contegno contrario a correttezza professionale e pertanto idoneo ad esporre l'intermediario, tra l'altro, ad una responsabilità contrattuale nei confronti del proprio cliente.



Diffuso è, invero, l'indirizzo che riconosce alla buona fede oggettiva il ruolo di fonte di integrazione del contratto che, raccordato direttamente con il principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., costituisce una clausola generale volta a fissare le regole di condotta cui le parti del contratto devono attenersi.

Tale clausola si sostanzia, in particolare, nel generale dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e si pone come limite di ogni situazione negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto.

Difatti, dalla famosa sentenza n. 3775 del 20 aprile 1994, la Suprema Corte ha affermato che "il dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) ... si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto o gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientarne l'interpretazione (art. 1366 cod. civ.) e l'esecuzione (art. 1375 cod. civ.), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio", precisando che la buona fede (in senso oggettivo), quindi, concorre a creare la regola iuris del caso concreto, in forza del valore cogente che le norme citate le assegnano (principi ribaditi da Cass. n. 12685/2004; Cass. s.u. n. 18128/2005; Cass. n. 15669/2007;; Cass. n. 20106/2009).

Orbene, alla luce di tali principi, va detto che per garantire la controparte da una diffusione di informazioni potenzialmente pregiudizievoli, l'intermediario è senza dubbio tenuto a preavvertire ogni debitore - indipendentemente dalla sua natura di consumatore, professionista, imprenditore individuale o collettivo - della segnalazione che sta per essere compiuta a suo carico, non sussistendo per la banca alcun rilevante interesse contrario, ed anzi rappresentando il preavviso un elemento idoneo a prevenire - attraverso il coinvolgimento del cliente - l'immissione di informazioni erranee nel circuito delle banche dati, o comunque a stimolare, ove possibile, l'adempimento della controparte.



Né, a tal fine, possono ritenersi sufficienti i preavvisi inviati dalla banca resistente sotto forma di mero atto di messa in mora, occorrendo, al contrario, specifici preavvisi idonei ad informare il cliente dell'imminente intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione a suo nome.

Cosicché, nei limiti di una pur sommaria cognizione propria di questa sede, considerato che nella specie non vi è contestazione circa una preventiva informazione da parte dell'istituto di credito, può concludersi che non appare legittima la segnalazione del passaggio a sofferenza della società ricorrente operata dalla s.p.a. senza alcun preavviso al cliente.

Ciò posto, in ordine al periculum in mora, si ritiene che la domanda di tutela urgente appare assistita anche da tale requisito, atteso che un'ingiusta segnalazione sembra idonea a determinare una reazione negativa a catena del ceto bancario, che si traduce nell'impossibilità di accesso al credito per il soggetto segnalato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli irreparabili (Tribunale di Napoli 1.12.2017).

Difatti, il requisito del periculum, nell'ambito dei rapporti commerciali, può essere integrato ogniqualvolta la condotta illegittima altrui sia tale da determinare o aggravare, anche unitamente ad altre circostanze, uno stato di crisi o di sofferenza economica (cfr. Tribunale di Catanzaro 17.12.2009), non suscettibile di una futura riparazione pecuniaria (Tribunale di Firenze 10.6.1998).

Posto che la segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali non potranno più accedere al credito, la sussistenza di tale presupposto, nel caso di specie, può essere facilmente desunto da indici presuntivi, quali, ad esempio, la revoca del fido pari ad euro 25.000,00 disposta dalla Unicredit s.p.a. successivamente alla segnalazione del passaggio a sofferenza della società ricorrente alla Centrale dei Rischi ad opera della banca resistente.

Né rappresenta un ostacolo alla tutela d'urgenza invocata il semplice decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata, posto che venendo in rilievo un illecito a effetti permanenti, il danno può verificarsi nel momento cioè in cui il soggetto segnalato si trova in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito ed a percepire gli effetti della illegittima segnalazione.



Senza trascurare il fatto che il Giudice può emettere i suoi provvedimenti prima del verificarsi dell'evento dannoso oltre che nel corso della produzione del danno (cfr. Pret. Milano 10.8.1996; Pret. Roma 4.2.1992).

Alla luce di quanto detto, quindi, nei limiti di una pur sommaria cognizione propria di questa sede, può concludersi in ordine alla sussistenza che nel caso che qui ci occupa di un pericolo di un danno imminente ed irreparabile - destinato ad aggravarsi con il trascorrere del tempo - poiché la segnalazione alla centrale dei rischi è idonea a pregiudicare l'accesso al credito, minando lo svolgimento della attività imprenditoriale della società ricorrente e incidendo, altresì, sull'immagine personale e commerciale del soggetto segnalato (Tribunale di Firenze 11 agosto 2017).

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, si ritiene che la domanda cautelare vada accolta, con assorbimento di ogni altra questione in ossequio alla dirimente "ragione liquida".

Le spese di lite, liquidate in conformità al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza e, in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, sono ridotte del 50% in applicazione dell'art. 4 del medesimo decreto.

P.Q.M.

1) accoglie la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dalla società Appalti s.r.l e, per l'effetto, ordina alla s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di procedere alla immediata cancellazione, con effetto retroattivo, della segnalazione del passaggio a sofferenza della ricorrente alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ed alle banche dati detenute dalla Crif s.p.a. (Eurisc) ed Experian - Cerved Information Service s.p.a.;

2) condanna la s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di lite della presente procedura, in favore della Appalti s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 286,00 per spese e in euro 1.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e c.p.a..

Cassino, 10 agosto 2018

Il Giudice

Dott.ssa Rossella Pezzella

